Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 266

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 19 novembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30. | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30. |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 19 NOVEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 41ª estrazione di cartelle ordinarie 3,75 % eseguita nell'ottobre 1949.

**(4639)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
**1° settembre 1949, n. 816.**
**Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43, e 21 aprile 1949, n. 613;

Veduto l'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 1 (aggiungere il seguente terzo comma): «Il professore di ruolo di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 75.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 817.

**Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Modena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1° ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1° ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 49 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 50. — E' istituito presso la Facoltà di scienze l'Istituto matematico con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito delle discipline matematiche.

Art. 51. — Il personale dell'Istituto matematico è costituito da un direttore e da un inserviente. Il direttore è nominato anno per anno su proposta della Facoltà, la cui scelta dovrà cadere di preferenza sul professore di ruolo più anziano di insegnamento matematico, o sul professore di ruolo di materia più affine della stessa Facoltà. Il direttore è consegnatario dell'Istituto e quindi della sua biblioteca; non ha giurisdizione sulla direzione dei corsi e neppure sulle proposte di nomina, conferma o revoca degli assistenti, degli aiuti di materie d'insegnamento del gruppo matematico.

I posti di assistente e di aiuto sono annessi alle cattedre e, quindi, gli assistenti e gli aiuti dipendono dai titolari delle cattedre stesse.

Il direttore dell'Istituto matematico può designare un insegnante o un assistente di materie matematiche a fungere da bibliotecario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 74.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 818.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata, in frazione Ronchi del comune di Osiglia (Savona).**

N. 818. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 27 agosto 1948, integrato e rettificato con postilla 28 febbraio 1949, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata, in frazione Ronchi del comune di Osiglia (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1949, n. 819.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale «G. Marconi» di Bologna ad accettare una donazione.**

N. 819. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale «G. Marconi» di Bologna, viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 100.000 in titoli di Stato 5 % disposta da Giuseppe Burzi e suoi amici al fine dell'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di «Ildebrando Burzi».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 820.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.).**

N. 820. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1949*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, di Chianese Francesco-Saverio fu Luciano, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Chianese Francesco-Saverio fu Luciano, partita 145, foglio di mappa 31, particella 68, per la superficie di Ha. 1.65.92 e con l'imponibile di L. 315,25.

Detto fondo confina con le proprietà Coppola Nicola di Tommaso, Pignata Cristoforo fu Nicola, Parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, Cantelli Tommaso fu Francesco, Arbitrio Vincenzo fu Andrea, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.000 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 202.* — GIORDANO

(4587)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porzillo », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Porzillo » di pertinenza, come dagli atti, di Sementini Achille fu Bernardo, livellario della Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Achille fu Bernardo, livellario alla Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, partita 577, foglio di mappa 15, particella 7, per la superficie di Ha. 1.78.17 e con l'imponibile di L. 338,52.

Il fondo confina con la strada comunale Piantanaro Vecchio, con la proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe, con la strada vicinale Arcigliolaro, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Porzillo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 26.000 (ventiseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 201.* — GIORDANO

(4588)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Clemente Raffaele fu Raffaele, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Clemente Raffaele fu Raffaele, partita 236, foglio di mappa 10, particella 108, per la superficie di Ha. 0.78.00 e con l'imponibile di L. 54,60.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est ed ovest, con i fondi di proprietà Foresta Felice fu Aniello; a sud, con i fondi di proprietà Cerchiello Bartolomeo fu Giovanni ed altri, Parente Francesco fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7500 (settemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 204.* — GIORDANO

**(4589)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Rimessa », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Rimessa » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Grieco Maria, maritata De Concilis, Assunta maritata De Gennaro, Rocco ed Agostino fu Nicola, Grieco Maria, Nicola e Francesco fu Tommaso, Fargnoli Maria-Carmela vedova Grieco, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Grieco Maria maritata De Concilis, Assunta maritata De Gennaro, Rocco ed Agostino fu Nicola per 4/5, Grieco Maria, Nicola e Francesco fu Tommaso per 1/5, proprietari e Fargnoli Maria-Carmela vedova Grieco, usufruttuaria in parte, partita 321, foglio di mappa 32, particella 56, per la superficie di Ha. 0.73.48 e con l'imponibile di L. 88,10.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Rimessa », con le proprietà Papararo Vincenzo fu Antonio, Auriemma Alfredo fu Giuseppe, Conte Angelina ed altri fu Ercole, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Rimessa » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6400 (seimilaquattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 205.* — GIORDANO

**(4590)**

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1949.

**Inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi nella zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo).**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1947, con il quale i fondi siti nel comune di Bra (Cuneo), della estensione di ettari 1400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, sono stati costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la suddetta zona di ripopolamento e cattura, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca alle colture agrarie;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Limitatamente al territorio costituente la zona di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo), di cui al decreto Ministeriale 12 agosto 1947, e per tutta la durata della zona medesima, il coniglio selvatico viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

L'uccisione e la cattura del coniglio selvatico, in detta zona, sono consentite solo agli agenti di vigilanza ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1949

*Il Ministro*: SEGNI

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana (già Cassa agraria di prestiti) di Villa Literno, con sede in Villa Literno (Caserta).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che la Cassa rurale ed artigiana (già Cassa agraria di prestiti) di Villa Literno, avente sede nel comune di Villa Literno (Caserta) venne sciolta e posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi il 26 giugno 1938 e che con decreto del competente Tribunale in data 12 agosto stesso anno le operazioni relative vennero affidate al rag. Amedeo Pisciotta;

Considerato che il su cennato liquidatore ha rassegnato il mandato e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giovanni Norelli di Gabriele è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana (già Cassa agraria di prestiti) di Villa Literno, con sede nel comune di Villa Literno (Caserta), in sostituzione del ragioniere Amedeo Pisciotta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Autorizzazione alla Banca popolare di Pescia (Pistoia) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Pescia e nella frazione di Veneri del predetto Comune.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Pescia (Pistoia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Pescia (Pistoia) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Pescia (Pistoia) e nella frazione di Veneri del predetto Comune, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e le condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Nomina del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Antonio Salaris è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, ed i signori avv. Venturino Castaldi, Domenico Naitana, dott. Giuseppe Puligheddu, ing. Giuseppe Monni, avv. Antonino Zedda e il rag. Fausto Garau sono nominati consiglieri di amministrazione del Banco stesso.

I predetti nominativi rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4578)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Nomina del Collegio dei sindaci del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Carmelo Comes, dott. Camillo Giuseppone e dott. Michele Falchi sono nominati sindaci effettivi del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, ed i signori dottor Alfredo Tagarelli e dott. Andrea Borghesan sono nominati sindaci supplenti del Banco stesso.

I predetti nominativi rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4579)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Sostituzione del liquidatore e dei componenti il Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana (già Cassa rurale « Santa Maria delle Grazie ») di Sinopoli, con sede in Sinopoli (Reggio Calabria).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 29 dicembre 1938, la Cassa rurale ed artigiana (già Cassa rurale « Santa Maria delle Grazie ») di Sinopoli, con sede nel comune di Sinopoli (Reggio Calabria) venne sciolta e posta in liquidazione;

Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dell'attuale liquidatore e dei componenti il Collegio sindacale presso la su citata azienda;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Gentile fu Diego Rosario è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana (già Cassa rurale « Santa Maria delle Grazie ») di Sinopoli, avente sede nel comune di Sinopoli (Reggio Calabria) ed i signori ten. col. Giuseppe Romeo fu Giovanni, avv. Giuseppe Morace fu Domenico e dott. Antonio Occhiuto fu Matteo Arturo sono nominati componenti il Collegio sindacale presso la Cassa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4571)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Sostituzione dei membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza delle provincie di Latina e Catanzaro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1948, con il quale fu costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che l'on. avv. Camillo Orlando Castellano, membro del Consiglio generale del Banco di Na-

poli in rappresentanza della provincia di Latina, ha rinunziato alla carica per motivi personali, e che il signor Luigi Zinzi, membro di detto Consiglio generale in rappresentanza della provincia di Catanzaro, è deceduto, e, pertanto, occorre provvedere alla nomina di nuovi membri in rappresentanza di dette Provincie;

Esaminate le terne — proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura — dalle quali devono essere tratti i rappresentanti nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, i signori:

ing. Massimo Andreani, in rappresentanza della provincia di Latina;

avv. Tommaso Spasari, in rappresentanza della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4576)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

**Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, approvato con decreto del Capo del Governo 2 marzo 1939, modificato con altro decreto del Capo del Governo 4 febbraio 1943 e con decreti Ministeriali 28 luglio 1947 e 31 gennaio 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 14 luglio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 11 (n. 18), 16 (commi secondo e terzo), 32 (comma primo), 36 (comma primo), 44 (lettere *h*, *q*), 46 (commi terzo e quinto) dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia), sono modificati come appresso:

Art. 11 (n. 18). — Sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa, che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottare nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 (comma secondo). — Di essi, uno è nominato dal comune di Vigevano, uno dall'Amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano ed il terzo dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 16 (comma terzo). — I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 32 (comma primo). — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 36 (comma primo). — Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie previste dalle vigenti norme in materia, essi perderanno il diritto all'interesse di favore.

Art. 44 (lettera *h*) in mutui chirografari, a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali, collettivi, con garanzia di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria e sui cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 44 (lettera *q*) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria.

Art. 46 (comma terzo). — Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi o di ditte la cui solvibilità sia notoria ed indiscussa, potranno ammettersi, anche a garanzia di conti correnti — lettera *f*) dell'art. 44 — cambiali con una sola firma, effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, accordarsi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista, nonchè essere consentiti saldi passivi di conti correnti di corrispondenza, limitatamente però alla somma di L. 2 milioni per ciascun obbligato e per un ammontare complessivo non superiore al 6 % delle attività amministrate.

Art. 46 (comma quinto). — Potranno concedersi rinnovi previa decurtazione ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4575)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1949.

**Revoca del sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il dott. Mario Dal Poggetto;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita delle quote sociali costituenti l'intero capitale della predetta Società « Sidol », non esistono più, nella stessa società, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro succitato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 29 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, e nominato sequestratario il dott. Mario Dal Poggetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1949

*Il Ministro*: PELLA

(4543)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1949.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno nella persona dell'ing. Corrado Zasso;

Viste le dimissioni presentate dall'ing. Corrado Zasso dalla carica di cui sopra;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'ing. Enrico De Conz è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1949

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
LOMBARDO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
SEGNI

(4541)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ad effettuare la permuta di un'area di terreno sita in Città di Castello.**

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 novembre 1949, l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia viene autorizzata ad effettuare la permuta di circa 1000 mq. di terreno di sua proprietà, sito in Città di Castello, con altrettanto di proprietà di Mochi Maria Anna (destinato quale area edificatoria per la Casa della Madre e del Bambino) senza conguaglio alcuno dei differenti valori unitari di stima.

(4468)

**Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua denominata « Fonte Igea » di Darfo (Brescia)**

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con provvedimento 29 ottobre 1949, n. 534, ha autorizzato la Società anonima « Terme di Boario », con sede in Brescia, via Gabriele Rosa n. 37, a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale solfato-alcalino-terrosa denominata « Fonte Igea », che sgorga in frazione Boario di Darfo (Brescia).

Tale autorizzazione è subordinata all'ottemperanza delle disposizioni precisate nel decreto Ministeriale n. 37 del 20 aprile 1925, rilasciato alla precedente Società Mazzola, Perlasca e C. Per contrassegnare le bottiglie si continuerà ad usare l'etichetta approvata e descritta nel citato decreto n. 37 del 20 aprile 1925.

(4470)

**Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale denominata « Antica Fonte » di Darfo (Brescia)**

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con provvedimento 28 ottobre 1949, n. 533, ha autorizzato la Società anonima « Terme di Boario », con sede in Brescia, via Gabriele Rosa n. 37, a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale solfato-alcalino-terrosa denominata « Antica Fonte », che sgorga in frazione Boario di Darfo (Brescia).

Tale autorizzazione è subordinata all'ottemperanza delle disposizioni previste nel decreto Ministeriale n. 38 del 20 aprile 1925, rilasciato alla precedente Società Mazzola, Perlasca e C. Per contrassegnare le bottiglie si continuerà ad usare l'etichetta approvata e descritta nel citato decreto n. 38 del 20 aprile 1925.

(4471)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova, è vacante la cattedra di geografia economica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4607)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948**

Con decreto interministeriale 25 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Avellino di un mutuo di L. 3.859.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4560)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casal Fiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.**

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casal Fiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 920.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4558)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.**

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa (Vicenza) di un mutuo di L. 2.664.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4559)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948**

Con decreto interministeriale 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento di un mutuo di L. 45.731.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4561)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.**

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n.103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone) di un mutuo di L. 488.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4552)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948**

Con decreto interministeriale in data 28 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze) di un mutuo di L. 2.837.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4554)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948**

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) di un mutuo di L. 652.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4553)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.**

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.112.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4556)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948**

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marradi (Firenze) di un mutuo di L. 179.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4555)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.**

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossacesia (Chieti) di un mutuo di L. 175.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4563)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.**

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4564)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14598 in data 8 novembre 1949, è stata prorogata, fino al 30 marzo 1950, la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento, affidata ai signori rag. Tommaso Burgio e geom. Aurelio Caracciolo, rispettivamente commissario e vice commissario della Sezione stessa.

(4476)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ghirlanda Albino già esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 23.

**(4567)**

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 8 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Mirto Politi Matteo di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1623 — Data: 17 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Martini Lucia fu Nicolao — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Vincenzino Orazio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 17 — Rendita L. 917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 2 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Ciffo Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 653 — Data: 8 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Banca popolare cooperativa di San Paolo Civitate — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 738 — Data: 14 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Grolli Celso di Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 17 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Bigatti Sante fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali, al portatore 4 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 876 — Data: 25 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Pieri Rosa fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Di Pierro Scipione fu Bernardino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 — Data: 27 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Scorza Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42063 — Data: 21 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Bertolucci Umberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 21.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 11 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: de Francesco Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 1 — Rendita L. 430,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Cannas Giuseppe fu Antonio Maria — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1094 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Scorza Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 ottobre 1949

**(4192)** *Il direttore generale*: DE LIGUORO

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

**N. 236**

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 19 novembre 1949**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,25 | 144,25 |
| » Firenze | 623,875 | 144,25 |
| » Genova | 623,75 | 144 — |
| » Milano | 624,25 | 144,25 |
| » Napoli | — | — |
| » Roma | 624 — | 144,40 |
| » Torino | 624,25 | 144 — |
| » Trieste | — | — |
| » Venezia | — | — |

**Media dei titoli del 19 novembre 1949**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 78,95 |
| Id. 3,50 % 1902 | 76 — |
| Id. 3 % lordo | 50 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 76,10 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 76 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,275 |
| Id. 5 % 1936 | 96,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 99,70 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,90 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,625 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,675 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,60 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,775 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,225 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

---

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 novembre 1949:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,12 |
| 1 franco svizzero | » 144,32 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione) | » 144,39 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto n. 52878/20400.12.86, in data 19 maggio 1948, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Varese;

Visto il proprio decreto n. 56654/20400.12.86, in data 10 novembre 1948, con il quale veniva disposta la sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Vista la lettera del Prefetto di Varese in data 17 ottobre 1949, n. 14308/San., con la quale si comunica che il dott. Francesco Lillo, trasferito altrove, trovasi nella impossibilità di svolgere le mansioni di segretario in seno alla Commissione giudicatrice;

Decreta:

Il dott. Alfio Licandro è nominato segretario della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Varese, in sostituzione del dott. Francesco Lillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Varese.

Roma, addì 27 ottobre 1949

(4505) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive estensioni e modicazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43721/12106/2.8.9/1.3.1 del 14 luglio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento della quinta classe elementare).

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trenta anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

2) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattimenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1 e 2 coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

4) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio ora detto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè degli aspiranti impiegati civili non di ruolo dello Stato, il cui rapporto d'impiego sussiste alla data del presente decreto, e che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dipendenti di ruolo e non di ruolo dalle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine sopra indicato anche se i candidati o gli uffici a cui sono state presentate le abbiano spedite entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Le domande stesse, firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito dei candidati stessi.

Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella rispettiva domanda di essere pronti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia del foglio matricolare aggiornato ed annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

*a*) una copia del foglio matricolare — munito di marca da bollo come sopra indicato — se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

*b*) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

*c*) il certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

*d*) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata da prefetto. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini della applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita almeno da sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I candidati che siano impiegati civili non di ruolo dello Stato, per avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino le mansioni loro affidate negli ultimi due anni e se le abbiano disimpegnate ininterrottamente e lodevolmente. Tale anzianità di due anni potrà essere computata fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In detto certificato dovranno inoltre essere indicati gli estremi di emanazione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione, nonchè il periodo di servizio complessivamente prestato.

I salariati temporanei o giornalieri dello Stato presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione, nonchè il periodo e la natura del servizio prestato.

I capi ufficio da cui dipendono gli aspiranti indicati nei due precedenti comma, nel trasmettere le domande documentate ai sensi del secondo comma del precedente art. 4, uniranno in ogni caso un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, esprimendo sul medesimo il giudizio complessivo con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante durante la guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari

o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari numero 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, in bollò da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I figli di impiegati dello Stato proveranno tale loro qualità a mezzo di un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale diepende o dipendeva il genitore.

### Art. 7.

I candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato che ritengano utile agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi sostenuti presso pubbliche Amministrazioni ed attestanti il servizio prestato presso enti pubblici o privati.

### Art. 8.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi a partecipare al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 5 e la copia dello stato di servizio civile.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare, nel termine di cui all'art. 4, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

### Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, a eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3), lettere *a*) e *b*).

### Art. 10.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, dai quale risultino anche i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzati dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito:

1) per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri ora citati;

2) per lo stato di servizio civile da presentarsi dagli impiegati di ruolo e dai salariati permanenti;

3) per il certificato di prestato servizio da presentarsi dagli impiegati non di ruolo e dai salariati temporanei o giornalieri;

4) per i documenti di cui all'art. 7.

### Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, tenuto conto del disposto di cui all'art. 211 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo e formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine progressivo della somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o cittadini deportati dal nemico, o profughi delle zone di confine, ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio del-

l'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800 e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a inserviente di ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio in terza classe o, se siano già impiegati dello Stato, la normale indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma.

Ai medesimi saranno corrisposti l'assegno di prova e l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo o salariati conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1949

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1949*
*Registro Tesoro n. 14, foglio n. 202.* — GRIMALDI

(4585)

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a ottantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale 6 agosto 1949.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1949, registro Tesoro n. 12, foglio n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 5 settembre 1949, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ottantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di quarantacinque giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto, stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del citato decreto, termine che scadrà il giorno 4 novembre 1949;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a ottantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, indetto con il decreto Ministeriale in data 6 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 5 settembre 1949, è prorogato di quarantacinque giorni, e cioè fino al 19 dicembre 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1949*
*Registro Tesoro n. 15, foglio n. 23.* — GRIMALDI

(4621)

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trecentotrentaquattro posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, indetto con decreto Ministeriale 6 agosto 1949.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1949, registro Tesoro n. 12, foglio n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 3 settembre 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecentotrentaquattro posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di quarantacinque giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto, stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del citato decreto, termine che scadrà il giorno 2 novembre 1949;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trecentotrentaquattro posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, indetto con il decreto Ministeriale in data 6 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 3 settembre 1949, è prorogato di quarantacinque giorni, e cioè fino al 17 dicembre 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1949

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1949*
*Registro Tesoro n. 15, foglio n. 22.* — GRIMALDI

(4622)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1948, registro n. 14, foglio n. 189, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 341, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, è tuttora sospesa l'applicazione delle norme che prescrivono il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, primo, secondo e terzo graduato:

1. Ruggieri prof. Gaetano;
2. Breviglieri prof. Nino;
3. Donno prof. Giacinto.

Art. 3.

Il prof. Ruggieri Gaetano, primo graduato, è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1949*
*Registro n. 33, foglio n. 128.* — GIORDANO

(4619)

## PREFETTURA DI COSENZA

**Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 25002 e 25366, in data 4 agosto 1949;

Vedute le rinunzie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia, indetto con decreti nn. 38970/1 e 2266 del 27 dicembre 1948 e 25 gennaio successivo, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

1. Genise dott. Luigi: Cerisano;
2. Arturi dott. Angelo: Marano Marchesato;
3. Greco dott. Ferruccio: Lago;
4. Lombardo dott. Giuseppe: Belmonte Calabro (1ª condotta);
5. Bolandi dott. Ottorino: Belmonte Calabro (2ª condotta);
6. Niccoli dott. Giuseppe: Bonifati;
7. De Santis dott. Elio: Terravecchia.

Cosenza, addì 17 ottobre 1949

*Il Prefetto*

(4459)

## PREFETTURA DI VARESE

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16620 San., in data 12 aprile 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto Prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Cattaneo Teodora, 8ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Cantello, ha comunicato di rinunziare alla predetta sede;

Dato atto che l'osterica Moreschini Arolda (12ª in graduatoria), interpellata per l'accettazione della cennata sede a termini di legge, ha egualmente rinunziato ad occuparla;

Ritenuto che l'ostetrica Sarti Trentina, 14ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Porto Valtravaglia, ha chiesto, in ordine di preferenza, di essere destinata alla condotta di Cantello e che, in proposito interpellata, ha confermato tale intenzione, dichiarandosi disposta ad accettare la sede di Cantello in luogo di quella di Porto Valtravaglia e di quelle di Marnate e Cunardo;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sarti Trentina è assegnata alla condotta di Cantello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 26 ottobre 1949

*Il prefetto*: VINCENTI

(4511)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.